



ANFUS - Associazione Nazionale Funzionari Statali

Ministeri - Presidenza del Consiglio - Agenzie Fiscali - Enti Pubblici Non Economici - Enti Locali

FUNZIONARI DELLO STATO E' L'ORA DEL RISCATTO!

24 giugno 2019

In questi giorni abbiamo appreso che il Ministro della Pubblica Amministrazione Sen. Giulia Bongiorno ha voluto portare avanti la lotta ai cosiddetti “*furbetti del cartellino*” disponendo nel testo del DDL concretezza: accessi tramite impronte digitali, controllo dell’iride e di altri dati biometrici unici. Pertanto, con il via libera in terza lettura del Senato, il DDL diventa legge.

Ma, per il momento, la realizzazione del meccanismo operativo viene rinviata ad un successivo decreto.

Questo è quanto si prevede per i cattivi. Ma per i buoni?

Per coloro che lavorano quotidianamente rispettando le regole, che cosa è stato previsto?

Nei Contratti del Funzionari del Pubblico Impiego quale riconoscimento..., quale gratificazione è stata prevista ?

NULLA! Soltanto mortificazioni del tutto gratuite!

Per l’opinione pubblica il Funzionario statale è un fannullone!

E’ il momento di dire BASTA!

E’ il momento del RISCATTO!

L’ANFUS, che da sempre combatte la battaglia per la tutela della professionalità dei Funzionari dello Stato, ha deciso di predisporre un emendamento da inserire in uno dei progetti di legge per la Pubblica Amministrazione, che preveda l’Area Quadri della Pubblica Amministrazione ed a breve avrà un incontro con un parlamentare per farlo presentare in Parlamento.

Intanto siamo in attesa di avere notizie sul Ricorso che abbiamo presentato alla Corte Europea dei Diritti Dell’UOMO.

Vi terremo informati.

Il Segretario Generale ANFUS
Raffaella Micucci

Di seguito il testo dell’emendamento

EMENDAMENTO

per l'Istituzione dell'AREA QUADRI della Pubblica Amministrazione

L'art.2, comma1°, della Legge 421/92 delegò al Governo il compito di emanare i decreti legislativi e prevedere, con uno o più decreti, che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche fossero ricondotti sotto la disciplina del *diritto civile*.

In attuazione della legge delega venne emanato il D.Lvo 29/93 e la disciplina delle fonti del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni prese la via della *privatizzazione*. E' stata così avviata una Riforma che ha introdotto la privatizzazione del Pubblico impiego, a cui ha fatto seguito il primo contratto di natura privatistica 1998/2001.

Purtroppo tale riforma non è stata completa in quanto, da un'attenta analisi, si rileva che in essa mancano disposizioni in merito ai Quadri della P.A., perché per i Funzionari dello Stato, omologhi dei Quadri ex legge 190/85, nulla è stato stabilito in merito.

Pertanto occorre inserire nel Disegno di legge Delege al Governo sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche un emendamento per l'introduzione dell'AREA QUADRI della Pubblica Amministrazione con il seguente testo:

Art. 1

Il primo comma dell'articolo 2095 del codice civile è sostituito dal seguente: "I prestatori di lavoro subordinato e i dipendenti delle amministrazioni pubbliche si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai"

Art. 2

1. La categoria dei quadri del pubblico impiego è costituita dai lavoratori dipendenti che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dei ministeri, degli enti e delle aziende pubbliche.
2. In sede di prima applicazione, i requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono stabiliti dalla presente legge nel profilo professionale del Funzionario dell'attuale Area III^A contrattuale, successivamente dalla contrattazione collettiva nazionale.

Art. 3

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali. La

stessa assicurazione deve essere stipulata dal datore di lavoro in favore di tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi.

Art.4

In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2103 del codice civile, come modificato dall'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all' articolo 2 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi.